



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 8 agosto 2018

Prot. n. 3409/ARA OR/bt

Oggetto: conversione in legge del decreto-legge
12 luglio 2018 n. 87.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni Regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI
e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI
e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI
e-mail

Agli iscritti alla LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI
e-mail

Ai componenti delle “Consulte tematiche”

LORO SEDI
e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Martedì 7 agosto 2018 il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 87/2018 meglio conosciuto come “*Decreto dignità*”; al riguardo si desiderano fornire le prime indicazioni su taluni aspetti della nuova legge (*non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale*) che riguardano i liberi professionisti:

1. La novità più importante, ed indubbiamente la più gradita, è **l'esclusione dei liberi professionisti dall'applicazione del meccanismo relativo alla scissione dei pagamenti** (*il*

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

famigerato “split payment”), previsto dall’art. 17 ter del DPR n. 633/1972. Si tratta come tutti i professionisti ben sanno, di quel meccanismo infernale che obbliga le PP.AA. che pagano fatture ai professionisti a non versare loro l’IVA, che viene invece trattenuta dalla PP.AA. e da questa direttamente riversata all’Erario. L’effetto, in particolare per i professionisti che lavorano interamente o prevalentemente per la PP.AA., è pressoché devastante: essi infatti continuano a pagare l’IVA sui beni e sui servizi che acquistano per il loro lavoro, ma non possono più compensarla con l’IVA delle fatture emesse, venendosi così a trovare in costante credito d’IVA e, per questo, spesso in crisi di liquidità.

Contro questa vergognosa regola la nostra categoria aveva espresso le più vivaci critiche e chiesto, in ogni sede, che i liberi professionisti (*che già versano alla fonte il 20% di ritenuta su tasse future*) venissero esentati da questo balzello: finalmente questa richiesta è stata accolta e non possiamo che esserne lieti.

Per vero, l’esenzione dei professionisti dallo *split payment* opera non già da ieri, ma bensì dal **14 luglio 2018**, data di entrata in vigore del decreto-legge (*tutte le fatture emesse dopo quella data comportano che il professionista torni ad incassare l’IVA*).

2. L’art. 11 del decreto-legge convertito reca disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (*c.d. “spesometro”*) da parte dei soggetti passivi IVA; esso stabilisce che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018 (*in applicazione dell’art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010*), bensì entro il 28 febbraio 2019. Qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.


Ma ciò che più conta è l’eliminazione dello “spesometro” per tutti i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato (*coloro cioè che hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7 mila euro, e che sono esonerati dal versamento dell’IVA*).

3. Con l’art. 11-bis viene rinviato al 1 gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione (*norma anche questa all’epoca contestata dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati*); la “carta carburante” (*ben nota ai professionisti*) dunque rimane ma a condizione che il carburante venga pagato mediante mezzi tracciabili, ciò a fini della detraibilità IVA e della deducibilità ai fini delle imposte dirette dell’acquisto dei carburanti da parte dei titolari di partita IVA.

4. Con l'art. 12-bis, vengono estese, anche al 2018, le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
5. Il decreto-legge contiene anche le norme che penalizzano i contratti di lavoro a tempo determinato, reintroducendo le "causali" (*in passato motivo di un elevato contenzioso*); di fatto, anche con gli aggiustamenti migliorativi apportati nell'*iter* di conversione del decreto-legge (*il più importante rappresentato dall'introduzione di un periodo transitorio*), oggi i contratti a termine possono avere "di fatto" una durata di 12 mesi nella vita lavorativa di una persona con una singola azienda, dopo scatta l'obbligo di indicare le "causali" per ulteriori rinnovi e *-sia per come congeniate che per l'esperienza passata-* ciò indurrà molti imprenditori ad evitare il rinnovo, con tre possibili effetti: **a.** la continua sostituzione, trascorsi i 12 mesi, di un lavoratore con un altro lavoratore (*questo, ovviamente, può avvenire per lavori ripetitivi o di basso contenuto concettuale*); **b.** il precipitare del rapporto di lavoro, in tutto od in parte, nel sommerso; **c.** la non genuina trasformazione del lavoratore dipendente in un "finto" lavoratore autonomo.
- Per questa parte della legge il giudizio è pertanto negativo, confidando quindi in un futuro ripensamento.
6. Positiva, invece, la re-introduzione dei *voucher* in agricoltura; si tratta di una esigenza molto sentita dagli imprenditori i quali possono così utilizzare manodopera in regola, con modalità semplificate per l'assunzione.
- La precedente abolizione dei *voucher*, decisa dal Governo Gentiloni per evitare il *referendum* indetto dalla CGIL, aveva semplicemente fatto precipitare nel lavoro nero larga parte di quello che prima era lavoro regolare temporaneo, pagato con i *voucher*.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)